



**COMUNE DI NAPOLI**  
**MUNICIPALITÀ 7**

*Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno*

**Direzione**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 34 del 17/04/2026**

**OGGETTO: Divieto di transito veicolare di Via Delle Dolomiti, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Monte Nevoso, in data 19 aprile 2026 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 per lo svolgimento dell'evento ricreativo della Parrocchia Cristo Re.**

**IL DIRETTORE**

**Premesso che:**

– con nota prot. PG/2026/444521 del 15/04/2026, la Presidenza ha accolto con proprio nulla osta l'istanza PG/2026/441225 del 15/04/2026 della Parrocchia Cristo Re del Rione Berlingieri relativa allo svolgimento di un evento ricreativo, programmato per domenica 19 aprile 2026 in Via delle Dolomiti, nella quale si avanzava contestuale richiesta per la chiusura al traffico veicolare e l'assistenza della Polizia Locale

**Considerato che** in data 17/04/2026, presso l'Ufficio Tecnico della Municipalità, sono state concordate le modalità organizzative dell'evento; in particolare, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, si è ritenuto necessario istituire, per la durata dello stesso, la chiusura temporanea al transito veicolare di Via delle Dolomiti, nel tratto compreso tra i capisaldi di Via Monte Nevoso;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

**Preso atto che** con verbale di riunione del 17 aprile 2026, la Polizia Locale – U.O. Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispositivo temporaneo di divieto di transito veicolare nella strada interessata;

**Visto** l'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

**Ritenuto** per quanto esposto innanzi e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal tecnico Arch. Stefania Ferraiuolo, in qualità di tecnico istruttore della pratica, di poter adottare il seguente dispositivo per le motivazioni esposte

**ORDINA**

**di istituire il dispositivo temporaneo di divieto di transito veicolare di Via Delle Dolomiti, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Monte Nevoso, in data 19 aprile 2026 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 per lo svolgimento dell'evento ricreativo della Parrocchia Cristo Re.**

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Via dello Stelvio e diretti a Via Monte Tifata sarà il seguente: svoltare su Via delle Dolomiti, svoltare su Via Monte Nevoso, reimmettersi in Via delle Dolomiti e giungere in Via Monte Tifata;

per i veicoli provenienti da Via Del Cassano e diretti a Via dello Stelvio: percorrere Via Monte Tifata, svoltare su Via Monte Faito e giungere in Via dello Stelvio.

Sono esclusi dal presente dispositivo: veicoli autorizzati, forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle loro mansioni

L'organizzazione dovrà provvedere all'installazione dei transennamenti necessari all'attuazione del dispositivo di traffico in sicurezza; informare la cittadinanza con 48 ore di preavviso dell'inizio delle lavorazioni con apposita cartellonistica; lasciare in sicurezza l'area al termine dell'evento.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati con liceità ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 s.m.i, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 s.m.i.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 s.m.i, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

*sottoscritto digitalmente da: (\*)*

**il Direttore**  
*dr. Roberta Sivo*

*(\*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). L'atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 82/2005".*